



Ministero delle Infrastrutture
Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

N. 56718

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 06.06.2001, n.380, concernente “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l’art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove geotecniche su terreni e rocce;

Visti l’art. 4, comma 2, e l’art. 17 del decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dei LL.PP. n.349/STC in data 16.12.1999;

Vista la domanda pervenuta in data 12/12/2001 con la quale la società SONGEO S.R.L. di Ferrara ha chiesto la concessione ad effettuare prove geotecniche in sito;

Considerato che il Direttore responsabile del laboratorio possiede il titolo professionale richiesto;

Visto il voto n. 109 reso nell’adunanza della 1^a Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 19/06/2007;

D E C R E T A

Art.1 - E' rilasciata alla società SONGEO S.R.L., Via Calvino n. 30/b - Ferrara la concessione a svolgere attività di prova e certificazione per prove in sito (settore c) di cui al punto 2, parte I della Circolare 349/99.

Art.2 - La predetta società è soggetta al controllo di questo Ministero cui spetta di verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 - E' confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle principali apparecchiature di misura di forza e di pressione, da effettuarsi con frequenza almeno semestrale da uno dei laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1 del D.P.R. 380/01. E' prescritta la stretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto: di istituire centri di raccolta di provini o centri attrezzati per le prove, fuori della sede autorizzata indicata nel presente decreto, anche se si tratta di sedi sussidiarie, secondarie, filiali, ecc.; di emettere certificati di prove che non siano state effettuate con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio di cui trattasi. E' prescritto altresì: l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di concessione; l'adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 - Il Direttore responsabile del laboratorio è il Dott. Geol. Renato SACCHETTI.

Art.5 - Per qualsiasi modifica della compagine societaria o dell'assetto proprietario, per l'eventuale sostituzione del direttore del laboratorio o degli sperimentatori, e per l'eventuale cambio di sede del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 -La concessione ha validità triennale a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere rinnovata con successivo Decreto; la richiesta di rinnovo dovrà inderogabilmente essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n.349/STC del 16.12.1999.

Art. 7 - La concessione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento a seguito di accertate inadempienze o sopravvenute carenze del laboratorio ai sensi della parte I, punto n.8 della Circolare n.349/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Roma, li

7 SET. 2007



IL PRESIDENTE

MAURO